



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 186/2023

Oggetto: Acquisto partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. ai sensi degli articoli 3-4-5-7- 8 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -T.U.S.P.)

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:35**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca		X	Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Aurelio		X	Sirigu Salvatore	X	
Lai Loredana	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Ticca Umberto	X	
Loi Stefania	X		Tocco Edoardo	X	
Mannino Pierluigi	X				

presenti: 32 - assenti: 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Edoardo Tocco
con l'assistenza del Segretario Generale Gianantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Angius Giorgio, Mereu Alessio, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Picciau Maria Dolores.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- il Comune di Cagliari è azionista, nella misura del 67,50% (pari ad un valore nominale di € 16.557.075,00, corrispondente a 320.625 azioni del valore nominale di € 51,64) della società Consorzio Trasporti e Mobilità (di seguito CTM S.p.a.), unitamente al comune di Quartu Sant'Elena (percentuale di partecipazione del 7,50%, pari ad un valore nominale di € 1.839.675,00, corrispondente a 35.625 azioni del valore nominale di € 51,64) e alla Città Metropolitana di Cagliari (percentuale di partecipazione del 25%, pari ad un valore nominale di € 6.132.250,00, corrispondente a 118.750 azioni del valore nominale di € 51,64);
- l'oggetto sociale prevalente della società CTM S.p.a. è attinente all'esercizio di pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge (T.P.L.);
- in ragione dell'esercizio di tale attività, finalizzata a vantaggio della collettività di riferimento, il Comune di Cagliari, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del T.U.S.P., conferma annualmente la propria partecipazione nella società in oggetto;
- CTM S.p.a. è, pertanto, società a totale partecipazione ed a controllo pubblico che ricade nell'ambito del perimetro normativo individuato dal D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito T.U.S.P.) e, per quanto da quest'ultimo non derogato, dalle disposizioni sulle società previste dal Titolo V del codice civile;
- CTM S.p.a. detiene la piena proprietà (100%) della società Parkar S.r.l., che esercita l'attività principale di gestione e custodia di parcheggi pubblici e che, attualmente, è affidataria di tale servizio nel comune di Cagliari in esito a procedura ad evidenza pubblica;
- conseguentemente, la società Parkar S.r.l. è partecipata, indirettamente, dal Comune di Cagliari nella misura del 67,50%, dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del 25% e dal Comune di Quartu Sant'Elena nella misura del 7,50%;
- nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Cagliari (DUP) relativo al triennio 2023-2024-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 10/01/2023 e nella successiva Nota di Aggiornamento approvata unitamente al Bilancio di previsione per il medesimo triennio 2023-2024-2025 è previsto quale obiettivo strategico dell'Ente la realizzazione di un nuovo modello di gestione dei parcheggi avvalendosi della fattispecie giuridica del *"in house providing"*;
- ai sensi dell'articolo 16, 1° comma, del T.U.S.P., *"Le società in house ricevono affidamenti diretti dai contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;

preso atto che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P. definisce il controllo analogo come *"la situazione in cui un'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"*;

preso atto che:

- con deliberazione n. 74 del 26/06/2020, la Giunta comunale ha dato mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance di verificare la ricorrenza dei presupposti

per l'affidamento in house del servizio di gestione della sosta a pagamento nei confronti della Società Parkar S.r.l., anche attraverso l'acquisto di una partecipazione societaria diretta nella società medesima;

- le verifiche dei presupposti hanno coinvolto il Servizio Opere strategiche, mobilità e infrastrutture viarie al fine della definizione dello specifico contenuto del servizio di gestione dei parcheggi, nonché la stessa Società Parkar per l'approfondimento inerente all'elaborazione del business plan, fondamentale per una corretta verifica;
- le informazioni necessarie alla definizione degli aspetti sopra indicati, hanno comportato richieste di integrazione e si è giunti al completamento solo nel corso del mese di novembre 2023;
- le verifiche hanno, altresì, richiesto approfondimenti normativi e giurisprudenziali, aggiornati anche a seguito delle disposizioni introdotte in materia di house providing introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sopravvenuto al citato atto di indirizzo;

atteso che, in esito alle verifiche normative e giurisprudenziali esperite in merito all'applicazione concreta delle fattispecie giuridiche del *"controllo analogo"* e del *"controllo analogo a cascata"*, la previsione dell'applicazione concreta di tale istituto giuridico finalizzato all'affidamento in house providing alla società Parkar S.r.l. della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Cagliari, prevede nel primo caso, l'acquisizione di una partecipazione diretta e, nel secondo caso il necessario, concreto e formalizzato controllo analogo sulla società CTM S.p.a. e, solo successivamente, come conseguenza diretta e riflessa dello stesso, il controllo analogo a cascata sulla società Parkar S.r.l.;

considerato che:

- il controllo analogo sulla società Parkar S.r.l. può essere esercitato in maniera più concretamente efficace acquisendo una partecipazione diretta di maggioranza nella stessa Società, rispetto alla fattispecie del controllo analogo a cascata;
- l'acquisizione della partecipazione diretta, consente, infatti, di esercitare direttamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, senza far ricorso al necessario *"tramite"* del previo controllo analogo sulla società CTM S.p.a., anche alla luce dell'attuale oggettiva impossibilità per il Comune di Cagliari di disporre della maggioranza necessaria per assumere le decisioni in sede di Assemblea straordinaria, il cui quorum deliberativo è fissato dall'articolo 5 dello Statuto della società CTM S.p.a., nella misura del 70% del capitale sociale;

atteso che:

- in data 27/11/2023, con nota protocollo n. 341698, il Sindaco ha formulato alla società CTM S.p.a., la proposta di acquisto di una quota del capitale sociale della società Parkar S.r.l. ad un prezzo di € 54.227,60;
- con variazione al Bilancio 2023-2024-2025, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 168 del 29/11/2023, è stato iscritto sull'annualità 2024 lo stanziamento di € 54.227,60 da destinare all'acquisto della partecipazione di cui al punto precedente;

preso atto che:

- con nota del 12/12/2023, acquisita al protocollo con il numero 355298, la società CTM S.p.a. ha fornito riscontro alla citata proposta di acquisto inviata dal Comune, evidenziando la propria

disponibilità alla cessione delle quote societarie fino al 70%, al valore del patrimonio netto risultante al momento dell'alienazione;

- con successiva nota prot. 355919 del 12/12/2023, la società ha altresì comunicato che, alla data odierna il patrimonio netto della società Parkar ammonta a € 92.961,60 a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Parkar che ha deliberato la distribuzione degli utili maturati fino al 31/12/2022 e l'adeguamento della riserva legale ai limiti di legge;

tenuto conto:

- di quanto comunicato dalla società CTM S.p.a. nelle note sopra citate e, quindi, del fatto che la cessione potrà avvenire al valore del patrimonio netto alla data di cessione;
- la cessione delle quote, come meglio evidenziato in seguito, non potrà avvenire prima che siano trascorsi 60 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e, pertanto, non prima dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Società Parkar anche in considerazione delle necessarie tempistiche per la convocazione dell'Assemblea straordinaria della società e il rogito notarile;

considerato, pertanto, che alla data di cessione delle quote societarie, a seguito della distribuzione degli utili derivanti dall'esercizio 2023 che il Consiglio di Amministrazione della società CTM S.p.a. intende richiedere (prot. n. 357399 del 13/12/2023), il patrimonio netto della società è stimato in € 92.961,60, pari quindi al valore alla data odierna;

rilevato che in considerazione delle disponibilità del vigente bilancio di previsione, pari a € 54.227,60, il Comune di Cagliari potrà acquisire la quota di partecipazione diretta nella società Parkar nella misura del 58,33%;

dato atto, pertanto, che a seguito dell'acquisizione della partecipazione societaria, il Comune di Cagliari diverrà socio della società Parkar S.r.l., direttamente, nella misura diretta del 58,33% e, indirettamente (per il tramite della società CTM. S.p.a. che ne deterrà la quota residuale del 41,67%) nella misura del 28,12% (pari al 67,50% di 41,67%), assicurandosi, così, una maggioranza dell'86,45%, quindi superiore a quella necessaria ad assumere le decisioni nell'Assemblea straordinaria;

richiamati:

- l'articolo 1, commi 1 e 2, del T.U.S.P. che, nel disporre in merito alla costituzione, acquisizione o mantenimento di società da parte di amministrazioni pubbliche, prevedono che le relative disposizioni vadano applicate *"...avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica."*;
- l'articolo 3, comma 1, del T.U.S.P. che prevede che *"le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P. i quali prevedono, rispettivamente, che;
- *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (1° comma);

- *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate" (2° comma);*

considerato che tra le attività ritenute legittime ai fini della costituzione, acquisizione e mantenimento di una società, alla lettera a) del succitato comma 2 è ricompresa *"l'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*;

richiamati:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 201 del 23/12/2022, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il quale, nel riprendere la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettere i) e h), del T.U.S.P. definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale,"*;
- il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy R. 0000639 del 31/08/2023, avente ad oggetto "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022", che dispone in merito alla regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;

atteso che il suddetto Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua espressamente tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete l'attività di gestione dei parcheggi;

richiamato, inoltre, l'articolo 5 del T.U.S.P., come modificato dall'articolo 11 della Legge n. 118 del 05/08/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) il quale prevede che *"...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alle necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*;

tenuto conto che, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, del succitato articolo 5 del T.U.S.P., l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto della partecipazione societaria deve:

- dare conto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- essere inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esercita i propri poteri, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 10/10/1990, agendo in giudizio avverso gli atti amministrativi generali, i regolamenti e avverso qualsiasi provvedimento adottato da amministrazioni pubbliche che ritenga lesivo delle norme a tutela della concorrenza. L'Autorità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato;

- essere inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che delibera, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto al rispetto degli oneri di motivazione analitica come previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nonché in relazione al disposto degli articoli 4, 7 e 8 del T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. In caso di mancata pronuncia da parte della Corte, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione societaria;

dato atto che gli oneri di motivazione analitica previsti dal summenzionato articolo 5 del T.U.S.P. sono dettagliatamente esposti nell'allegato a) alla presente deliberazione denominato *"Acquisto di partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. - motivazioni analitiche ex articolo del D.LGS 175/2016 (T.U.S.P.) - Relazione illustrativa"*;

considerato che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del T.U.S.P., è riservata al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di acquisizione di partecipazioni societarie;

tenuto conto che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del TUSP, lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente per la durata di sette giorni;

ritenuto, pertanto, di procedere a deliberare l'acquisto della partecipazione diretta nella Società Parkar S.r.l. nella misura del 58,33% del valore del patrimonio netto al momento della cessione, stimato in € 92.961,60, dando atto che le risorse finanziarie necessarie alla acquisizione della partecipazione nella società Parkar S.r.l., pari a € 54.227,60, trovano copertura sul capitolo di spesa 523460 (Acquisizione di partecipazione Parkar S.r.l. - codice piano finanziario 3.01.01.03) del bilancio triennale 2023-2024-2025, annualità 2024.

considerato, inoltre, che affinché si possa successivamente all'acquisizione della partecipazione diretta disporre l'affidamento in house providing, è necessario l'adeguamento dello Statuto di Parkar Srl, affinché siano previste le norme che disciplinano il "controllo analogo", il cosiddetto "criterio della prevalenza" e l'esclusiva partecipazione di soci pubblici;

ritenuto, pertanto, necessario dare mandato al Sindaco (nella sua qualità di soggetto deputato all'esercizio dei diritti sociali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del T.U.S.P.), o ad un suo delegato, di proporre alla competente Assemblea della società Parkar S.r.l. le modifiche statutarie (di cui all'allegato b) della presente deliberazione;

visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio comunale la *"...partecipazione dell'ente locale a società di capitali..."*;
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;
- il D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- il D.Lgs n. 231 del 23 dicembre 2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*;

- il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy R. 0000639 del 31/08/2023 ed i relativi allegati n. 1) e n. 2);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, PEG e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

acquisito, in data 18.12.2023, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 21.12.2023, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito;

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 32, assenti 3 (Ghirra, Lai Aurelio, Piras Andrea), votanti 32, favorevoli 32, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) Di ritenere la premessa parte integrante della presente deliberazione;
 - 2) di deliberare l'acquisto dalla società CTM S.p.a. della partecipazione diretta, nella misura del 58,33% del capitale sociale, al valore del patrimonio netto al momento della cessione, stimato in € 92.961,60, della società Parkar S.r.l., finalizzata alla qualificazione della stessa quale società *"in house providing"* e all'affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento siti nel territorio del Comune di Cagliari;
 - 3) di dare atto che le motivazioni analitiche che giustificano l'acquisto della partecipazione societaria, ai sensi dell'articolo 5 del T.U.S.P., sono dettagliatamente esposte nell'allegato a) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato *"Acquisto di partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. - motivazioni analitiche ex articolo del D.LGS 175/2016 (T.U.S.P.) - Relazione illustrativa"*;
 - 4) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'acquisto della partecipazione societaria, quantificate in euro 54,227,60, trovano copertura sul capitolo di spesa 523460 (Acquisizione di partecipazione Parkar S.r.l. - codice finanziario 3.01.01.03) del bilancio triennale 2023-2024-2025, annualità 2024;
 - 5) di approvare il documento contenente la proposta di modifica dello Statuto della società Parkar S.r.l. necessaria al recepimento dei presupposti normativi riconosciuti come indispensabili alla qualificazione di società *"in house providing"* e al successivo affidamento diretto della gestione della sosta nei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Cagliari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato b);
- di dare mandato al Sindaco (nella sua qualità di soggetto deputato all'esercizio dei diritti sociali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del T.U.S.P.), o ad un suo delegato, di proporre alla competente Assemblea della società Parkar S.r.l. l'approvazione delle modifiche statutarie indicate nell'allegato b);

- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, all'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza, per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge n. 287 del 10/10/1990 e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del T.U.S.P.;

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 31, assenti 4 (Floris, Ghirra, Lai Aurelio, Piras Andrea), votanti 31, favorevoli 31, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco